DRIGINALE



COMUNE DI MISILMERI

Area VI: Manutenzione e Servizi a rete

Determinazione del responsabile del servizio

N. <u>449</u> / A VI del registro

Data 28-12-2012

Oggetto: Gestione servizio di raccolta rifiuti nel territorio del Comune di Misilmeri. Impegno di spesa.

Il giorno 28-12-2012, in Misilmeri e nell'Ufficio Municipale, il sottoscritto Ing. Mario Medaglia, nella qualità di Responsabile del Scrvizio dell'Area VI – Manutenzione Servizi a Rete, giusto provvedimento del Commissario Straordinario n°13 del 20/12/2012, ha adottato il provvedimento ritrascritto nelle pagine che seguono e lo trasmette all'Ufficio di Ragioneria per gli adempimenti di competenza.

II Responsabile dell'U.O.3

Premesso:

- che con Decreto del Commissario delegato per l'emergenza rifiuti in Sicilia n.280 del 14/04/2001 ed il successivo piano Regionale di gestione dei rifiuti, approvato con ordinanza Commissariale del 18/12/2002, sono stati individuati gli ambiti territoriali ottimali;
- che i 22 Comuni dell'ATO PA 4, di cui il Comune di Misilmeri fa parte, hanno deliberato di costituire, ai sensi degli artt. 23 e 25 della legge 8 giugno 1990 n. 14, la Società Consortile CO.IN.R.E.S.;
- che il Comune di Misilmeri, a far data dal 05 giugno 2006, ha trasferito la gestione del servizio di raccolta rifiuti al CO.IN.R.E.S.;
- che, a seguito delle varie problematiche emerse nella gestione del servizio di raccolta dei RSU, sfociata in ultimo nell'interruzione del servizio a far data dal 17/02 u.s., si è verificata una situazione insostenibile dal punto di vista igienico sanitario, con l'accumularsi di notevoli quantità di rifiuti maleodoranti in tutto il territorio comunale, in special modo in prossimità delle postazioni dei cassonetti che si sono trasformate in vere e proprie discariche a cielo aperto;
- che con nota nota prot. n. 1716 del 16.02.2010 il Commissario ad Acta, nelle more della riorganizzazione del servizio e del Co.In.R.E.S. stesso e per garantire l'igiene e la salute pubblica, ha dato mandato ai Sindaci dei Comuni facenti parte dell'ATO PA 4 di adottare ogni opportuno provvedimento atto a ricondurre il servizio di raccolta dei rifiuti al normale svolgimento;
- che con determinazione n. 10 del 23.02.2010 il Consiglio di amministrazione del Co.In.R.E.S. ha preso atto che il Consorzio non è più in condizione di svolgere il servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani e la raccolta differenziata, come previsto nel contratto di servizio;
- che con determinazione n. 11 del 23.02.2010 il Consiglio di amministrazione del Co.In.R.E.S. ha preso atto dell'impossibilità del Consorzio a svolgere il servizio di raccolta RSU e ha demandato ai Sindaci dei Comuni soci, nella qualità di Autorità sanitarie e di Ufficiali di governo, di approntare gli atti necessari al fine di eseguire la raccolta dei rifiuti urbani nei territori dei loro Comuni;
- che con determinazione n. 12 del 23.02.2010 il Consiglio di amministrazione del Co.In.R.E.S. ha autorizzato l'utilizzo del personale in carico al Co.In.R.E.S. per la raccolta dei rifiuti nei singoli Comuni nelle condizioni di emergenza;
- che con determinazione n. 13 del 23.02.2010 il Consiglio di amministrazione

del Co.In.R.E.S. ha autorizzato ogni singolo Comune a sostituirsi al Co.In.R.E.S. anche per quanto riguarda il conferimento in discarica;

- che l'art. 19 della L.R. 9/2010, al fine di garantire la transizione senza soluzione di continuità verso il nuovo assetto organizzativo della gestione integrata dei rifiuti, ha definito un regime di regolazione della fase di passaggio, individuando specifiche regole cui devono attenersi le Istituzioni pubbliche cui sono state attribuite competenze in materia di rifiuti, nonché i soggetti già deputati alla gestione integrata del ciclo dei rifiuti, o comunque nella stessa coinvolti, specificando che gli stessi continuano a svolgere le competenze attribuite fino al definitivo avvio del servizio di gestione integrata dei rifiuti con le modalità previste dalla predetta legge, ovvero fino alla soppressione delle autorità d'ambito;
- che con circolare n°2/2010 il Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti ha stabilito che, ai sensi della disposizione n°28 del 14/12/2010 del Commissario delegato ex O.P.C.M. n.3887/2010, la vecchia gestione non può comunque eccedere la durata di anni uno decorrente dalla data di pubblicazione della suddetta circolare sulla G.U.R.S.;
- che la circolare è stata pubblicata sulla G.U.R.S. n°57 del 31/12/2010 e che quindi il termine restava fissato per il 31/12/2011;

Considerato:

- -che in via sostituitiva questo Comune deve effettuare il servizio di gestione rifiuti, decurtando le somme da quelle previuste in bilancio per il contratto di servizio, e pertanto, nelle more della risoluzione delle problematiche da parte dell'ATO, ovvero fino all'eventutale espletamento delle procedure necessarie all'avvio della gestione in proprio del servizio;
- -che ad oggi il Co.In.R.E.S., in capo al quale continua ad essere attribuita la gestione del personale addetto al servizio e le spese correnti non ha proceduto all'approvazione del bilancio 2012 e che, pertanto, è necessario impegnare le somme stanziate sul bilancio comunale 2012 al cap.peg. 1285 codice 1.09.05.05 avente per oggetto "trasferimento quota Consorzio Intercomunale Rifiuti Energia Servizi", il cui stanziamento iniziale pari ad €.3.950.000,00 è disponibile per €.271.464,14;
- -che l'area finanziaria di questo Ente, in data 30.11.2012, nel corso della verifica dell'esistenza dell'equilibrio di bilancio ha impegnato la somma di ϵ .607.775,28, in quel momento residuale fino alla concorrenza dello stanziamento pari ad ϵ .792.491,85 di cui ϵ .184.716,57 successivamente liquidate;

Visto il contratto di servizio sottoscritto dal Comune di Misilmeri e dal Consorzio Intercomunale Rifiuti Energia Servizi;

Ritenuto di operare su conforme direttiva dell'Amministrazione Commissariale;



Visto l'art. 1 lettera h, del testo coordinato delle norme della legge 142/90, come recepita dalla L.R. 48/91 e s.m.i., avente per oggetto ordinamento delle autonomie locali;

Propone

Per le motivazioni sopra esposte di:

Impegnare le somme residue stanziate al cap. peg. 1285 codice 1.09.05.05 avente per oggetto "trasferimento quota Consorzio Intercomunale Rifiuti Energia Servizi" dell'anno 2012 per complessivi €.271.464,14;

Dare arto che la somma residuale al momento della verifica dell'equilibrio di bilancio, fino alla concorrenza dello stanziamento pari ad €.792.491,85 di cui €.184.716,57 successivamente liquidate pari ad €.607.775,28 deve intendersi destinata alle successive richieste che dovessero pervenire da parte del Consorzio:

Di trasmettere il presente atto all'Area II^a Programmazione bilancio e servizi finanziari per le procedure di contabilità controllo e riscontri amministrativi;

IMP 2046/2012

Il Responsabile dell'10.0.3 (Geom. Piero Sucato)

IL RESPONSABILE DELL'AREA VI

Vista la superiore proposta di determinazione; Dato atto della regolarità della presente proposta;

DETERMINA

- Approvare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della L.R. 30 aprile 1991 n.10, le motivazioni in fatto e in diritto esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo;
- Fare propria la superiore proposta in ogni sua parte che qui si intende integralmente approvata, riportata e trascritta;
- Trasmettere il presente atto in originale all'Area II Servizi finanziari e tributari, programmazione e gestione Patrimonio.

II Dirigente Sovraordinato Responsabile dell' Area VI Ing. Mario Wedaglia

Il/la sottoscritto/a	
ATTESTA	
che nel presente provvedimento il visto di regolarità contabile non è dovuto	
Lì,	
	(Timbro e firma)

Affissa all'albo pretorio il 2 2 MAG, 2013 Defissa il \$6 GIU, 2013

IL MESSO COMUNALE

Il Segretario Generale del Comune,

CERTIFICA

su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi a partire dal giorno festivo 2 2 MAG, 2013 , senza opposizioni o reclami.-

Misilmeri, lì

IL SEGRETARIO GENERALE